



# COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Prov. di Benevento

COPIA

Registro Generale N. 30 DEL 14/06/2024

## ORDINANZA

N. 5 DEL 14/06/2024

Ufficio: SINDACO

OGGETTO: <b>Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n.225 del 07.06.2024 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania anno 2024 - dal 15.06.2024 al 15.10.2024.</b>
--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **giugno**, il Responsabile del servizio **Dott. Nicola DE VIZIO**;

**Prot.n.4351 del 14/06/2024.**

## IL SINDACO

Quale Autorità Territoriale di Protezione Civile

VISTI gli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 relativi alla combustione illecita dei rifiuti;  
VISTO l'art. 14 – comma 8, lett. b) del D. L. n. 91/2014, con cui all'art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006, dopo il comma 6, è aggiunto il comma 6 bis che testualmente recita: *“ Nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata ”*;

VISTE le direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti le misura di contrasto agli incendi boschivi per il corrente anno;

VISTO il Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 225 del 07.06.2024 ad oggetto: “ Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024” che stabilisce lo stato di massima pericolosità sull'intero territorio della Regione Campania nel periodo che va dal 15/06/2024 al 15/10/2024, disponendo per lo stesso periodo, in ragione del D. L. n. 91/2014, il divieto di bruciare vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;

CONSIDERATO necessario adottare tutte le iniziative e provvedimenti tesi alla previsione, prevenzione e monitoraggio del territorio al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi nell'ottica della salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale nonché a tutela della pubblica e privata incolumità;

RITENUTO, per quanto sopra, dover adottare provvedimenti idonei atti a garantire, sul territorio comunale, un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi;

SENTITO il parere dell' Ufficio Tecnico;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

# ORDINA

1. È fatto **assoluto divieto bruciare** residui vegetali agricoli o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, nel periodo che va dal **15/06/2024 AL 20/10.2024**, così come prescritto dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 225 del 07.06.2024, nei terreni, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati; (*art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006*);

2. È consentita, nel restante periodo, l'attività di combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro nelle aree, del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse, alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente:

a) Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento, entro i seguenti orari: - Dal sorgere del sole e fino alle 10,00; - Dalle ore 17.00 e fino al tramonto;

b) Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

c) Il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco;

d) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

e) La combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensione limitata, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ;

f) La combustione deve avvenire a distanza di sicurezza dagli edifici di terzi e dalle strade e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;

g) È vietata la combustione nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscano il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;

h) Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.

3. DIVIETO di bruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

4. DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);

5. DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):

a) di usare motori o fornelli che producano faville o braci;

b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

c) far brillare mine;

d) fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:

e) gettare fiammiferi o sigarette accese;

f) sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

6. DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.

- Si richiama l'attenzione dei cittadini tutti al rispetto delle elementari regole della convivenza civile in materia di prevenzione incendi. L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente Ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze

causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. **Inoltre ai trasgressori, saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii. dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fatta salva l'applicazione delle pene previste dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 e ss. del Codice Penale qualora il fatto costituisca reato.**

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 - della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al TAR Campania, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg. dallo stesso termine.

## **D I S P O N E**

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito del Comune e all'albo pretorio on line.

Trasmettere compia della presente ordinanza :

- Prefetto di Benevento;
- Regione Carabinieri Forestale Campania- stazione di S.Marco dei Cavoti.
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento;
- Alla Stazione dei Carabinieri di San Giorgio la Molara BN;
- Alla Questura di Benevento;
- Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco

**Dott. Nicola DE VIZIO**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*